

SENTENZA N. 1409 UD. 2 dicembre 2014 - DEPOSITO del 14 gennaio 2015

STUPEFACENTI - IN GENERE - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena - Nozione.

La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato in tema di patteggiamento avente ad oggetto il reato di detenzione illecita di "hashisc", che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 4- bis e 4 vicies ter del decreto legge 30 dicembre 30 dicembre 2005, n.272, - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n.49 - con conseguente reviviscenza della disciplina illegittimamente modificata dal legislatore, è illegale solo la pena non compatibile con i limiti edittali ripristinati, laddove, invece, quando il negozio concordato prima della pronuncia di incostituzionalità abbia preso in considerazione un valore di pena compatibile con detti limiti edittali, la pena non può considerarsi illegale e, di conseguenza, non può ritenersi per tale motivo nulla la sentenza giudiziale resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento avente in cui il giudice aveva indicato una pena detentiva iniziale di sette anni di reclusione, superiore al massimo edittale ripristinato).

Sez. VI, 2 dicembre 2014 (dep. 14 gennaio 2015), n. 1409 - Pres. A.S. Agrò - Rel. G. Leo.